

Roma, 27 gennaio 2010
Prot. 26

EV/pb

CIRCOLARE N. 3 / 2010
AGLI ENTI ASSOCIATI

FISCO
→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI


OGGETTO

Scadenario mensile adempimenti fiscali e contabili: mese di febbraio 2010.

Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo in oggetto.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi



Allegati: scadenario febbraio

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CISPEL

LE SCADENZE di febbraio 2010

Dettaglio scadenze del mese

Si rammenta che per una serie di adempimenti il termine di scadenza di **domenica 31 gennaio 2010** deve ritenersi prorogato **al 1° febbraio 2010**.

Tra i principali adempimenti in scadenza – per i quali si rinvia allo scadenziario del mese di **gennaio 2010** - si ricordano:

- Versamento dell'imposta sui contratti di locazione di beni immobili
- Rinnovo delle tasse automobilistiche

In ogni caso per talune scadenze è comunque preferibile - in via cautelativa - effettuare l'adempimento entro il mese di **gennaio 2010**.

Lunedì - 1° FEBBRAIO 2010

IMPOSTE E CONTRIBUTI - Compensazione

A partire dal 2010, la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per **importi superiori a 10.000 euro annui**, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge art. 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Vedasi la riguardo la Circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 57/E del 23 dicembre 2009).

Inoltre i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'IVA per **importi superiori a 15.000 euro annui**, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa è prevista la sottoscrizione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile (art. 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102).

IVA - Dichiarazione annuale relativa al 2009 (fino al 30 settembre 2010) in forma autonoma ed unificata - Istanza di rimborso del credito

Dichiarazione IVA in forma autonoma – decorre dal 1° febbraio e scade il **30 settembre 2010** il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, relativa all'anno **2009**, in via **autonoma** (e quindi non compresa in UNICO), da parte dei soggetti non tenuti alla presentazione in forma unificata, ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e da parte dei soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA.

La presentazione avviene esclusivamente in via telematica ed il versamento deve avvenire entro il giorno 16 marzo anche in forma rateizzata.

Per i contribuenti tenuti alla presentazione della **dichiarazione IVA unificata annuale**, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base a tale dichiarazione, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione

di mese successivo alla predetta data; in caso di versamento entro i trenta giorni successivi si applica l'ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento.

Rimborsi - La dichiarazione annuale e l'istanza di rimborso devono essere redatte in conformità al modello IVA 2010 ed al modello IVA / VR 2010 in corso di approvazione. Il modello di richiesta di rimborso VR deve essere presentato direttamente al concessionario della riscossione a partire dal 1° febbraio ed entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale.

Lunedì - 15 FEBBRAIO 2010

IVA - Fatturazione differita - Emissione della fattura;

IVA - Operazioni per le quali sono rilasciati le ricevute o gli scontrini fiscali - Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi;

IVA - Fatture di importo inferiore ad euro 154,94 - Annotazione del documento riepilogativo

Martedì - 16 FEBBRAIO 2010

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte - Versamento

Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo;
- corrispettivi dovuti dal condominio per contratti di appalto di opere e servizi;
- indennità di esproprio, di occupazione, eccetera.

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Versamento

IMPOSTA SOSTITUTIVA – Rivalutazione del T.F.R. – Versamento a saldo

Scade il termine per il versamento a saldo, da parte dei sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate sul TFR nell'anno precedente (art. 11, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47).

La rivalutazione è soggetta ad imposta sostitutiva **dell'11 per cento** mediante versamento in acconto entro il 16 dicembre dell'anno in cui maturano ed a saldo entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo.

Si vedano la Circ. Ag. Entrate n. 29/E del 20 marzo 2001 e la n. 78/E del 6 agosto 2001.

codice-tributo 1713.

IVA - Contribuenti mensili - Mese di gennaio 2010 - Versamento

Codici – tributo: 6001.

IVA - Contribuenti trimestrali ex art. 74, D.P.R. n. 633/1972 – Quarto trimestre 2009 - Versamento

scade il termine per il versamento dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione relativa al **quarto trimestre 2009**, al netto dell'acconto con scadenza 28 dicembre 2009.

Codici – tributo: 6034.

IVA - Società ed enti controllanti e controllate - Liquidazione di gruppo - Comunicazione all'ufficio

scade il termine per dichiarare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, in relazione al proprio domicilio fiscale, a quelli competenti per le società controllate, l'intenzione di avvalersi per l'anno 2010 del regime previsto per le società controllanti e controllate - cosiddetta "liquidazione IVA di gruppo" – di cui all'art. 73, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e al D.M. 13 dicembre 1979.

INPS - Contributo alla gestione separata - Versamento

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a:

- rapporti di collaborazione a progetto (per la disciplina lavoristica vedasi l'art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; vd. circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004).

Mercoledì - 17 FEBBRAIO 2010**IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza**

- IVA** - Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni:
- dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro la scadenza del **18 gennaio 2010**, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:
 - della sanzione nella misura del 2,5 per cento commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione;
 - del pagamento degli interessi moratori al tasso legale dell'1 per cento, così stabilito dal D.M. 4 dicembre 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010, con maturazione giorno per giorno.

Ritenute alla fonte - Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del **18 gennaio 2010**.

codici-tributo: **8904** per l'IVA; **8906** per le ritenute; **1991** per gli interessi sul ravvedimento IVA.

Domenica - 28 FEBBRAIO 2010 Termine prorogato a lunedì 1° marzo**RITENUTE - Certificazione dei sostituti d'imposta - Consegna ai percipienti**

Scade il termine per la consegna agli interessati dei certificati delle somme e dei valori corrisposti nell'anno **2009** e delle ritenute operate (art. 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

I certificati dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e delle indennità di fine rapporto soggette a tassazione separata devono essere redatti in conformità al modello **CUD 2010**, in corso di approvazione.

IVA – Comunicazione annuale – Presentazione telematica

Scade il termine di presentazione della comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare **2009** (Art. 8-*bis*, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Nella comunicazione sono indicati:

- l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'I.V.A.,
- l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili,
- l'imposta esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.

La comunicazione è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.

Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione, tra gli altri, i contribuenti:

- esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 8, D.P.R. n. 322/1998;
- di cui all'art. 74, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, nonché
- le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale ad euro 25.000.

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello UNICO e dichiarazione IRAP – Adempimenti collegati – Diritto annuale Camera di commercio - Termini di presentazione e di versamento

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i contribuenti soggetti ad IRES devono presentare la dichiarazione IRAP in via telematica e non più in forma unificata, entro il 30 settembre per i soggetti con esercizio ad anno solare ovvero entro il 28 febbraio 2010 per i soggetti con esercizio chiuso nel mese di maggio 2009.

Entro gli stessi termini si deve presentare il Modello UNICO esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Sulla nuova disciplina ai fini IRAP si vedano le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 26 maggio 2009, la n° 36/E del 16 luglio 2009 e la n° 39/E del 22 luglio 2009.

codici-tributo:

per il versamento del saldo:

- 2003** per l'IRES;
- 3800** per l'IRAP;

per il versamento dell'acconto:

- 2001** per l'IRES (acconto – prima rata);
- 3812** per l'IRAP (acconto – prima rata);

per il versamento della maggiorazione del 3 per cento per adeguamento studi di settore:

- 2118** per la maggiorazione dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche;

per il versamento delle imposte sostitutive sulla rivalutazione:

- 1825** per l'imposta sostitutiva sul saldo attivo per effetto della rivalutazione di cui all'art. 15, c. 16, D.L. 185/2008; **1824** per l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione di cui all'art. 15, c. 16, D.L. 185/2008

per il versamento delle imposte sostitutive:

- 1122** per l'imposta sostitutiva per l'eliminazione del vincolo di disponibilità sulle riserve; **1123** per l'imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta; **1125** per l'imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze per società in regime di trasparenza

o aderenti al consolidato; **1126** per l'imposta sostitutiva per il riconoscimento di valori a seguito di operazioni di fusione, scissione e di conferimento di aziende.

SOGGETTI IRES - Acconti d'imposta IRES ed IRAP – Seconda o unica rata - Versamento

IRES

Per i soggetti all'IRES per i quali il mese di **febbraio 2010** è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti di imposta.

La misura ordinaria dell'acconto IRES è stabilita al **100** per cento (art. 1, comma 301, L. 30 dicembre 2004, n. 311). L'acconto ai fini IRAP si applica nella medesima misura del **100** per cento.

L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente, al netto di detrazioni, crediti e ritenute, non è superiore ad euro 20,66. Il versamento della prima rata d'acconto non è dovuto se non è superiore ad euro 103.

Non è ammesso il pagamento rateale della seconda rata d'acconto.

IRAP

Per il medesimo periodo di imposta il versamento in acconto deve essere effettuato in due rate, la prima delle quali pari al 40 per cento, e la seconda per il residuo importo, calcolato nella misura del **100 per cento** dell'imposta relativa all'anno precedente (art. 30, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

Il contribuente ha facoltà di calcolare i singoli acconti su base previsionale (tenendo conto dei dati attesi per l'anno in corso) anziché su base storica (vale a dire con riferimento ai dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP per l'esercizio precedente).

codici-tributo:

2002 - IRES acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione;

3813 - IRAP acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.

IVA - Adempimenti di fine mese

IVA – Autofatture

Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente (art. 46, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427).

IVA – Fatture integrative

Scade il termine per l'emissione, da parte del medesimo soggetto, di fattura integrativa, nel caso in cui abbia ricevuto una fattura (originaria), indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente (art. 46, comma 5, citato D.L. n. 331/1993).

SCHEDA CARBURANTI - Rilevazione dei chilometri

BOLLO - Pagamento in modo virtuale - Versamento rata

Scade il termine per il versamento della **rata** bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio scorso (art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

N.B.: L'acconto versato entro il 30 novembre u.s. ai sensi dell'art. 6, D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307 può essere scomputato a partire dal successivo mese di febbraio.

TASSE AUTOMOBILISTICHE - Rinnovo

Scade il termine per il rinnovo delle tasse automobilistiche (D.M. 18 novembre 1998, n. 462), per le quali il periodo di validità è scaduto nel mese precedente, per i seguenti autoveicoli:

a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo:

- con motore alimentato a **benzina**, o a **GPL** o a **metano**, anche se in alternativa alla benzina, o a **gasolio**, se aventi le caratteristiche tecniche di cui all'art. 65, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla

L. 29 ottobre 1993, n. 427, o **elettrico**,

- con potenza effettiva **fino a 35 KW:**

b) autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche sopra indicate, con potenza effettiva **fino a 35 KW.**